

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

DPAM L

(di seguito, il "Fondo" o "SICAV")

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede legale in 12, rue Eugène Ruppert L-2453, Lussemburgo. La SICAV è gestita da Degroof Petercam Asset Services S.A.,sita in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo (di seguito, "Società di Gestione").

La Società di Gestione ha nominato Degroof Petercam Asset Management S.A./N.V., sita in 18, rue Guimard, B-1040, Bruxelles, Belgio, come distributore globale del Fondo.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Parità IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Parità IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Parità IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Parità IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

- Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.
- Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di DPAM L (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiavi per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KIID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo lordo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo lordo di ogni rata	% PAC sequa	Indicare --,%	multiplo come

TOT.100,00%

(1) L'elenco dei comparti di DPAM L commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: 1 azione per comparto.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno un anno di rate (12 rate per i PAC mensili, 6 rate per quelli bimestrali, 4 rate per quelli trimestrali). I versamenti successivi (le rate) devono essere di importo almeno pari a € 100 per le rate mensili, a € 200 per quelle bimestrali e a € 300 per quelle trimestrali e possono essere aumentate di € 50 o multipli di € 50.

(4) Durata minima 5 anni o, massima 40 anni o, o altro (tra i 5 e i 40 anni) _ anni o.

Frequenza: mensile o, bimestrale o, trimestrale o. Il totale dei versamenti programmati è in aggiunta al versamento iniziale.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

 ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

 BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

 RID (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

 BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del comparto. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della SICAV DPAM L sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti EUR IT/47/P/03307/01719/00000027665.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
- Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Promotori finanziari

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: **Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS)**, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 Milano (Italia)

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

B) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al Soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto che subentra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle attività in questione. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, come definito nel Prospetto, tranne che nell'accezione di richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense tranne che nell'accezione di cui all'operazione extra territoriale. Mi impegno (ci impegniamo) a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assumo (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Sicav.
10. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
11. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il sottoscritto/i sottoscritti prende/prendono altresì atto che ai sensi dell'articolo 67 duodecies, D. Lgs. 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza non si applica alla sottoscrizione di Azioni.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali, ai fini del D.Lgs. 196/2003, vengono considerati, e sono, titolari del trattamento. Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (riportati in calce alla presente).

A questi fini, ogni richiesta può essere indirizzata a Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS), Via Benigno Crespi, 19A – MAC2, Milano (Italia).

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente modulo sarà ritenuto irricevibile.

Al ricevimento dei dati del sottoscrittore da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la SICAV sarà ulteriore Titolare del trattamento degli stessi, ai sensi delle leggi vigenti nel Paese d'origine.

Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 07/12/2020

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 08/12/2020

Lista dei comparti e delle classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	ISIN	Classe	Valuta
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0907927171	A	EUR
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0907927338	B	EUR
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0907928575	L	EUR
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0966596529	V	EUR
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0966596875	W	EUR
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	LU1200235601	W USD	USD
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	LU0966248915	A	EUR
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	LU0966249301	B	EUR
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	LU0966249996	L	EUR
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	LU0966250655	V	EUR
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	LU0966250812	W	EUR
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	LU0517221833	A	EUR
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	LU0517222054	B	EUR
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	LU0607297198	L	EUR
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	LU0966595042	V	EUR
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	LU0966595125	W	EUR
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	LU0130966863	A	EUR
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	LU0130967168	B	EUR
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	LU0451522782	L	EUR
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	LU0966591991	V	EUR
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	LU0966592023	W	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	LU0336683411	A	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	LU0336683502	B	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	LU0451523590	L	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	LU0966593856	V	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	LU0966593930	W	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable	LU2098854172	W	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable	LU2098852804	A	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable	LU2098852986	B	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable	LU2098853521	L	EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable	LU2098854099	V	EUR
DPAM L Bonds Higher Yield	LU0138643902	A	EUR
DPAM L Bonds Higher Yield	LU0138645519	B	EUR
DPAM L Bonds Higher Yield	LU0451523244	L	EUR
DPAM L Bonds Higher Yield	LU0966593344	V	EUR
DPAM L Bonds Higher Yield	LU0966593427	W	EUR
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	LU0138638068	A	EUR
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	LU0138643068	B	EUR
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	LU0451522949	L	EUR
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	LU0966592965	V	EUR
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	LU0966593005	W	EUR
DPAM L Equities Conviction Research	LU0159348084	A	EUR
DPAM L Equities Conviction Research	LU0159348241	B	EUR
DPAM L Equities Conviction Research	LU0966594409	V	EUR
DPAM L Equities Conviction Research	LU0966594581	W	EUR
DPAM L Global Target Income	LU1091780046	A	EUR
DPAM L Global Target Income	LU1091780129	B	EUR
DPAM L Global Target Income	LU1091780806	V	EUR
DPAM L Global Target Income	LU1091780988	W	EUR
DPAM L Patrimonial Fund	LU0574765755	A	EUR
DPAM L Patrimonial Fund	LU0574765839	B	EUR

DPAM L Patrimonial Fund	LU0966595554	V	EUR
DPAM L Patrimonial Fund	LU0966595638	W	EUR
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	LU1499202692	A	EUR
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	LU0215993790	B	EUR
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	LU1867119478	V	EUR
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	LU1867119635	W	EUR
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	LU1996436140	A	EUR
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	LU1996436223	B	EUR
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	LU1996437114	V	EUR
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	LU1996437205	W	EUR
DPAM L Convertible World Sustainable	LU2170441468	A	EUR
DPAM L Convertible World Sustainable	LU2170441542	B	EUR
DPAM L Convertible World Sustainable	LU2170442516	V	EUR
DPAM L Convertible World Sustainable	LU2170442607	W	EUR

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle Azioni di DPAM L in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle classi disponibili (le "Classi" o singolarmente la "Classe") presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori" o singolarmente il "Collocatore").

2. Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto Incaricato di curare i rapporti con gli investitori in Italia

Il soggetto incaricato dei pagamenti, nominato altresì dalla SICAV e dalla banca depositaria - cfr. paragrafo B) - quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e i titolari di Azioni residenti in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti"), è il seguente:

- **Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS)**, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A – MAC2 (Italia).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge, conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione alla SICAV al delegato agente per i trasferimenti ("Agente per i trasferimenti") delle istruzioni relative agli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dallo statuto della SICAV;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- attuazione di tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti connessi con le Azioni detenute da investitori residenti in Italia.

Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, conti intestati alla SICAV.

B) Banca Depositaria

Caceis Bank Luxembourg, con sede legale in Lussemburgo, è la banca depositaria della SICAV (la "Banca Depositaria").

La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi delle attività nell'ambito degli investimenti della SICAV, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività di ciascun Comparto.

C) Società di gestione

La SICAV ha nominato come Società di Gestione Degroof Petercam Asset Services S.A., con sede in 12, rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo.

La Società di Gestione ha nominato Degroof Petercam Asset Management S.A./N.V., sita in 18, rue Guimard, B-1040, Bruxelles, Belgio, come distributore globale del Fondo.

D) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Per ogni richiesta di sottoscrizione e rimborso processata in unica soluzione tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, quest'ultimo applicherà all'investitore una commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato. La commissione minima applicabile ammonta ad € 15,00 e la commissione massima fino ad € 25,00.

Per quanto riguarda i PAC, per la prima sottoscrizione è previsto il versamento di una commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato. La commissione minima applicabile per la prima sottoscrizione ammonta ad € 15,00 e la commissione massima fino ad € 25,00. La commissione per ciascuna rata successiva ammonta ad un massimo di € 2,50.

Qualora la SICAV distribuisca dividendi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicherà all'investitore una commissione massima di € 3,00 in caso di pagamento di dividendi (qualora l'importo del dividendo pagato o reinvestito sia superiore a € 10,00).

2. Costi Discrezionali

La SICAV può applicare una commissione di sottoscrizione fino al 12 attribuibile alle entità/soggetti attivi/i nel collocamento delle Azioni. Il prezzo di conversione di un'Azione è uguale al Valore patrimoniale Netto determinato per ogni Classe secondo quanto previsto dallo Statuto della SICAV. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Prospetto e i KIID della SICAV.

3. Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC

In caso di adesione al PAC, il pagamento delle eventuali commissioni di sottoscrizione viene applicato in maniera lineare al versamento iniziale e successivamente alle rate periodiche. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richieste dal sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni di sottoscrizione.

4. Sospensione Del PAC

Il Sottoscrittore ha la facoltà di sospendere o interrompere i versamenti del PAC, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico per un periodo massimo di tre rate. La ripresa del PAC da parte del sottoscrittore comporta il pagamento delle rate sospese. Qualora il sottoscrittore non riprenda il pagamento delle rate dopo tre avvisi di pagamento, il PAC viene considerato concluso. La richiesta di rimborso totale conclude il PAC. Il Sottoscrittore può in qualunque momento aumentare o diminuire l'importo delle rate ancora da versare a condizione che siano rispettati gli importi previsti per ogni rata.

Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

5. Altre caratteristiche del PAC

Il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- diminuire il numero delle rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente;
- aumentare il numero delle rate fino al numero di rate totali possibili del PAC e, di conseguenza, il valore nominale del PAC;
- aumentare l'importo totale del PAC attraverso versamenti straordinari, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate (in questo caso il numero e l'importo delle rate mancanti rimane uguale);
- modificare l'importo delle rate mancanti, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate
- effettuare PAC multipli con più fondi, nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate che vengono applicati a livello del PAC, definendo le percentuali di allocazione del versamento iniziale e delle rate a ciascun comparto
- modificare il fondo del PAC e la modifica vale a partire dalla rata in cui essa viene richiesta
- nel caso di PAC multipli, modificare uno o più fondi del piano, modificare la percentuale di ripartizione delle rate sui singoli fondi, aumentare o diminuire gli importi su uno o più fondi, sempre nel rispetto dell'importo minimo e dei multipli delle singole rate, e le modifiche valgono a partire dalla data in cui vengono richieste.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia dei KIID. Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali, nonché i KIID (la "Documentazione d'Offerta") sono disponibili al seguente indirizzo internet dell'offerente: <https://funds.degroofpetercam.com>.

Copie della Documentazione d'Offerta sono a disposizione, a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto a ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione. Ove richiesto dall'investitore, la Documentazione d'Offerta può essere inviata anche in format elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

F) REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI IN ITALIA

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("DL 66/2014"), convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, ha apportato rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DL 66/2014 le ritenute e le

imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR") e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con alcune specifiche eccezioni.

In particolare, il DL 66/2014 prevede, *inter alia*, che i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni e agli altri titoli del debito pubblico italiano (incluse le obbligazioni e i titoli ad essi equiparati), nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto (di seguito il "Decreto") emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (ed obbligazioni ad esse equiparate) mantengono la precedente aliquota netta di imposizione (pari al 12,5%). Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1 luglio 2014, i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista di cui al precedente Decreto saranno assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione pari al 12,5%.

Il DL 66/2014 ha, inoltre, precisato che la ritenuta del 26% sarà applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, nonché sui redditi di capitale realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

A norma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle Azioni a diverso intestatario e si considera rimborso la conversione di Azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di *switch*). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione fintanto che non riceva dal contribuente l'importo corrispondente alle imposte dovute.

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano Azioni nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta è applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto. Nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter della medesima legge.

La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR e alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati ("**Titoli Pubblici Qualificati**").

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011, efficace dal 1 gennaio 2012, a cui il DL 66/2014 fa esplicito rimando, ove compatibile, stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Società riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Il 48,08% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici Qualificati così determinata è soggetto ad una ritenuta del 26%. In altre parole, la ritenuta del 26% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione alla Società, al netto del 51,92% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la diffusione effettuata a discrezione della Società sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare dell'applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.

Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, *inter alia*, le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo. Tale imposta si applica sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto. Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie (tra cui sono comprese, *inter alia*, le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di fratelli e sorelle, il valore delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione si applicheranno le seguenti aliquote:

-trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun beneficiario): 4%;

-trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun beneficiario): 6%;

- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro il 3° grado: 6%;
-trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati e non tramite ritenuta d'imposta.

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un'informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi con l'investimento nelle Azioni del Comparto. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali prima della sottoscrizione.